



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323.516881 - Fax 0323.581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito Internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

Cod.Fisc. PTR GTN 62D25 F848T P. IVA 01302980030

Il sindaco unico o revisore nelle società a responsabilità limitata

L'art. 35 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 33 del 9.2.2012), in vigore dal 10 febbraio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 82 del 6.4.2012), in vigore dal 7 aprile 2012, ha modificato la disciplina codicistica relativa ai controlli societari.

Per quanto riguarda le società per azioni, è stato abrogato il terzo comma dell'art. 2397 del codice civile, che era stato introdotto dall'art. 14, commi 13 e seguenti, della legge 12 novembre 2011, n. 183, modificata dall'art. 16 del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 (e che consentiva la previsione del sindaco unico negli statuti di società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiori ad un milione di euro). Conseguentemente, ora la società per azioni deve avere necessariamente un organo di controllo collegiale (collegio sindacale).

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, il primo comma dell'art. 2477 del codice civile è stato sostituito come segue:

“L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”.

Conseguentemente, in luogo dei riferimenti al “sindaco”, contenuti nei commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 2477 c.c., si parla ora anche in tali commi “*dell'organo di controllo o del revisore*”.

Ancora, il quinto comma dell'art. 2477 c.c. è sostituito dal seguente:

“Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”.

La nuova disciplina chiarisce, quindi, espressamente che lo statuto della società a responsabilità limitata può, facoltativamente, prevedere un organo di controllo collegiale, in deroga alla previsione legale di *default*, secondo la quale l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. E' altresì chiarito che non è necessaria – a meno che lo statuto disponga diversamente – la nomina di uno o più sindaci supplenti.

Ha dato luogo, invece, a dubbi interpretativi la previsione, introdotta anche nei commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. (con riferimento, quindi, ai casi di obbligatorietà

dell'organo di controllo), di alternatività della figura del revisore rispetto a quella dell'organo di controllo. In particolare, non è chiaro in cosa debba individuarsi la differenza tra l'organo di controllo monocratico ed il revisore: non certo nelle funzioni di controllo legale *ex art. 2403 c.c.*, che appaiono obbligatorie nei suddetti casi, e neanche nei requisiti soggettivi (iscrizione nell'apposito registro del soggetto incaricato della revisione legale, cause di ineleggibilità e decadenza, ecc.). Sembra, in definitiva, che – privilegiando un approccio interpretativo “funzionale” e non meramente letterale – le due figure del sindaco unico e del revisore debbano considerarsi come equivalenti sul piano delle funzioni ad esse affidate, tutte le volte in cui ad un unico soggetto, comunque denominato, vengano affidate le funzioni di controllo di gestione e di revisione legale previste come obbligatorie dalla legge. Salvo ritenere, invece, che laddove il controllo legale non sia obbligatorio (al di fuori, cioè, dei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c.), i due organi (sindaco e revisore) possano essere previsti anche in via alternativa rimettendo all'autonomia privata, tramite determinazione statutaria di competenze e poteri, l'individuazione delle funzioni affidate.

Nella *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2011*, in <http://www.gaetanopetrelli.it/>, si avvertiva come la questione più delicata fosse quella della prevalenza o meno della nuova disciplina normativa, dettata dal novellato art. 2477 c.c., sulle clausole statutarie che, numerose, prevedono oggi espressamente un organo di controllo collegiale (collegio sindacale, generalmente composto da tre sindaci effettivi e due supplenti). Trattandosi di nuova normativa derogabile, non opera la sostituzione automatica delle clausole prevista dall'art. 1339 c.c. Si tratta in realtà di una questione di interpretazione delle clausole statutarie in oggetto, posto che le stesse in genere non rinviavano espressamente alla normativa abrogata, e d'altra parte – lungi dall'atteggiarsi come “meramente ripetitive” del testo di legge – hanno un contenuto autonomo ed ulteriore rispetto alle norme di legge previgenti, quantomeno nella misura in cui determinano espressamente il numero dei sindaci (in tema di s.r.l., non vi era alcuna previsione “legale” sul numero dei sindaci; l'art. 2397, comma 1, c.c., cui rinvia l'art. 2477 comma 5, fissava in via alternativa il numero dei sindaci effettivi in tre o cinque; l'art. 2328, comma 2, n. 10, anch'esso oggetto di richiamo da parte dell'art. 2477 comma 5, demandava e demanda allo statuto la fissazione del numero dei sindaci). A maggior ragione quanto sopra detto vale per i casi in cui vi sia una previsione statutaria di voto di lista, o altra equivalente, che riveli uno specifico interesse dei soci all'equilibrio rappresentato dalla natura e composizione collegiale dell'organo di controllo. Pertanto, mentre nei casi di “mero rinvio formale e non recettizio” alle norme di legge, detto rinvio deve intendersi oggi effettuato al sindaco unico, nei casi – più frequenti – nei quali lo statuto prevede la nomina di un collegio sindacale stabilendone il numero dei componenti, deve ritenersi che la nomina del sindaco unico sia possibile solo previa modifica statutaria. A questa posizione aderisce ora il Ministero dello sviluppo economico, con il Parere in data 18 giugno 2012, n. 139507.

Nessuna modifica è stata apportata alle disposizioni normative in tema di società cooperative. L'art. 2543 c.c. continua a contemplare unicamente il collegio sindacale. E' vero che la cooperativa è, a sua volta, disciplinata dalle norme della s.p.a. o da quelle della s.r.l., ma è altresì vero che l'art. 2519 c.c. subordina tale applicabilità all'assenza di apposita previsione nel titolo dedicato alle cooperative, e comunque nei limiti della compatibilità. Sulla base di tale constatazione la dottrina assolutamente prevalente, ad esempio, ritiene applicabile l'art. 2543 comma 1 c.c. – nella parte in cui non prevede

come obbligatorio il collegio sindacale nelle cooperative di minori dimensioni (mediante rinvio all'art. 2477 c.c.) – anche alle cooperative regolate dalle norme sulle s.p.a. Si consideri anche la disciplina della certificazione del bilancio dettata – indifferentemente per tutte le cooperative di maggiori dimensioni, a prescindere dalle norme ad esse applicabili – dagli artt. 11 e 13 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220. Alla luce della lettera della legge e del disposto dell'art. 2519 c.c., appare aleatorio qualsiasi ragionamento che si limiti a valorizzare la *ratio* della novella in commento (riduzione dei costi per le società, che potrebbe valere anche per le cooperative); ragionamento che potrebbe essere controbilanciato dalle maggiori esigenze di controllo connesse allo scopo mutualistico delle cooperative. Appare maggiormente corretta un'interpretazione più rigorosa, che consenta unicamente il collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2543, comma 1, c.c.; salvo ammettere "facoltativamente" il sindaco unico nelle ipotesi non previste da tale disposizione (cooperative di minori dimensioni, e che non emettano strumenti finanziari non partecipativi), applicando in tale ultima ipotesi le norme della s.p.a. o della s.r.l., a seconda dei casi, sulla base dei novellati articoli 2397 e 2477 c.c.

E' stata infine dettata una norma di interpretazione autentica dell'art. 6, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, relativamente ai compensi degli organi delle società a partecipazione pubblica: detta disposizione deve essere interpretata nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti. Ciò significa che i componenti di questi ultimi organi hanno comunque diritto ad un compenso.

Per la disciplina transitoria, v. anche l'art. 16 del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212 (in G.U. n. 297 del 22.12.2011), convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10 (in G.U. n. 42 del 20.2.2012), in vigore dal 21 febbraio 2012, che ha modificato sul punto l'art. 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In particolare, a norma del nuovo art. 14, comma 13-bis, della legge n. 183/2011, "*nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati*" (conseguenza, questa, anche del regime di inamovibilità dei sindaci risultante dall'art. 2400, comma 2, c.c.).

V. anche, in dottrina, VERNA, *Sindaco unico o revisore: semplificazione o irragionevolezza?*, in *Società*, 2012, p. 546; Consiglio notarile di Milano, *Organo di controllo e revisione legale dei conti nella s.r.l. (art. 2477 c.c. modificato dal d.l. 5/2012)*, in <http://www.consiglionotarilemilano.it/>. Sulla previgente disciplina, introdotta dalla legge n. 183/2011, cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2011*, in <http://www.gaetanopetrelli.it/>.

Gaetano Petrelli